

Delibera n. 148/2020

**Approvazione della proposta di impegni presentata da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. relativa al procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 20/2020, del 30 gennaio 2020. Chiusura del procedimento senza accertamento dell'infrazione.**

L'Autorità, nella sua riunione del 6 agosto 2020

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche: Autorità o ART), e in particolare:
- il comma 2, lettera a), il quale prevede che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;
  - il comma 3, lettera f), il quale prevede che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti”*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,*

*che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)” (di seguito anche: “d.lgs. 112/2015”), ed in particolare:*

- *l’articolo 1, commi 4 e 5, l’articolo 2, l’articolo 3, comma 1, lettera ll);*
- *l’articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, che prevedono: “1. Il gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d’infrastruttura”;*
- *l’articolo 37, commi 3, 8, e 14, lettera a), ai sensi del quale “L’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;*
- *l’Allegato III, commi 1, 2 e 3, secondo il quale “1. L’orario di servizio è stabilito una volta per anno civile. 2. Le modifiche dell’orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l’inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell’infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risulterne influenzato. 3. Il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell’orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima della sua entrata in vigore”;*
- *l’Allegato V, recante il contenuto del prospetto informativo della rete;*

**VISTO**

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”, e, in particolare, l’Allegato A;*

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio), approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;
- VISTA** la delibera n. 20/2020, del 30 gennaio 2020, notificata in pari data (nota prot. ART n. 1798/2020), con la quale è stato avviato un procedimento, nei confronti di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (di seguito anche: la Società, FSE o gestore), per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per il mancato adempimento, con riferimento al Prospetto Informativo della Rete (“PIR”) 2020, dell’obbligo disciplinato dall’articolo 14, commi 1 e 5, e dall’Allegato III del d.lgs. 112/2015;
- VISTE** le note del 28 febbraio e del 2 marzo 2020 (rispettivamente assunte agli atti dell’Autorità con prott. ART nn. 3447/2020 e 3463/2020, del 2 marzo 2020), con le quali FSE ha presentato una proposta di impegni al fine di ottenere la chiusura del procedimento, avviato con la menzionata delibera n. 20/2020, senza l’accertamento dell’infrazione;
- CONSIDERATO** che, con tale proposta, la Società, in sintesi, si è impegnata, con riferimento alla violazione dell’articolo 14, commi 1 e 5, e dall’Allegato III del d.lgs. 112/2015, a:
- pubblicare sul proprio sito internet, entro il 10 marzo 2020, la bozza definitiva del PIR 2020 che la Società intende sottoporre a consultazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. n. 112/2015, nonché a comunicare, entro la medesima data, alla Regione Puglia e alle altre parti interessate l’avvenuta pubblicazione del suddetto documento e a trasmetterne copia all’Autorità;
  - pubblicare, inoltre, sul proprio sito internet, entro il 10 marzo 2020, la bozza di PIR 2021 che la Società intende sottoporre a consultazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. n. 112/2015, in cui saranno definite le regole e le procedure di allocazione della capacità sulla rete ferroviaria gestita dalla Società con riferimento all’orario di servizio dicembre 2020-dicembre 2021, obbligandosi altresì a dare evidenza, con specifico aggiornamento del suddetto PIR 2021, dello stato di avanzamento degli investimenti infrastrutturali che lo stesso gestore ha in programma di effettuare;
- TENUTO CONTO** altresì, che, nella suddetta proposta di impegni, la Società ha espresso esigenze di riservatezza con riferimento: I) alla stima dei costi previsti per l’attuazione degli impegni; II) alle informazioni relative ai contenuti delle bozze di PIR 2020 e 2021 trasmesse all’Autorità con la menzionata proposta di impegni; III) agli specifici progetti di investimenti infrastrutturali da mettere in atto;

- RILEVATO** che i citati PIR 2020 e PIR 2021, unitamente ai relativi allegati, risultano pubblicati sul sito internet di FSE a far data dal 10 marzo 2020;
- VISTA** la delibera n. 75/2020, del 26 marzo 2020, in pari data notificata alla Società con nota prot. ART n. 4855/2020, con la quale la suddetta proposta di impegni è stata dichiarata ammissibile, ritenendo che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la stessa appare *“potenzialmente idonea all’efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure che si assumono violate”*, e ne ha disposto la pubblicazione, con *omissis*, sul proprio sito web istituzionale, per la presentazione di osservazioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio, da parte dei terzi interessati;
- RILEVATO** che con nota prot. ART n. 6134/2020, del 28 aprile 2020, FSE: I) ha fornito evidenza all’Autorità, come indicato nella suddetta proposta di impegni, in merito agli aggiornamenti dei PIR 2020 e PIR 2021, con specifico riferimento agli Allegati n. 1 (*“Descrizione dell’infrastruttura”*) degli stessi (rispetto alla versione precedentemente trasmessa all’Autorità e successivamente pubblicata dalla Società sul proprio sito internet in data 10 marzo 2020); II) ha comunicato l’intendimento di provvedere alla contestuale comunicazione ai soggetti interessati rispetto alla definizione dei nuovi Allegati 1 ai PIR 2020 e PIR 2021 ed alla pubblicazione nella specifica sezione del sito aziendale;
- RILEVATO** altresì che detti aggiornamenti dei richiamati allegati 1 ai PIR 2020 e PIR 2021 risultano pubblicati sul sito internet di FSE;
- VISTA** la delibera n. 69/2020, del 18 marzo 2020, recante *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità”*, come modificata e integrata dalla delibera n. 83/2020, del 23 aprile 2020, recante *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità. Proroga”*;
- VISTA** la delibera n. 95/2020, del 7 maggio 2020, recante *“Nomina dei responsabili dei procedimenti in corso, di competenza dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità”*, comunicata in data 8 maggio 2020 alla Società con nota prot. ART n. 6837/2020;
- VISTA** la nota prot. ART n. 7987/2020, del 3 giugno 2020, con la quale è stato comunicato alla Società che, a seguito dell’immissione in servizio, in data 3 giugno u.s., del dott. Ernesto Pizzichetta, in qualità di dirigente responsabile dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità, lo stesso è subentrato, a decorrere dalla medesima data, nelle funzioni di responsabile del presente procedimento, secondo quanto disposto al punto 2 della succitata delibera n. 95/2020;

- PRESO ATTO** che, nel corso della summenzionata consultazione sugli impegni dichiarati ammissibili con delibera n. 75/2020, conclusasi - per effetto delle sopra richiamate delibere n. 69/2020 e n. 83/2020 - il 4 luglio 2020, non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del menzionato Regolamento sanzionatorio, da parte dei terzi interessati;
- RITENUTO** pertanto di confermare l'effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese alle contestazioni di cui alla delibera n. 20/2020 e conseguentemente di approvare, rendendo obbligatori per Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, gli impegni presentati con le note del 28 febbraio e del 2 marzo 2020 (rispettivamente assunte agli atti dell'Autorità con prott. ART nn. 3447/2020 e 3463/2020, del 2 marzo 2020);
- RITENUTO** che, in esito all'approvazione dei suddetti impegni, deve ritenersi conclusa la trattazione delle contestazioni di cui al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 20/2020;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

#### **DELIBERA**

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate, sono approvati e, per gli effetti, resi obbligatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, gli impegni presentati da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. con le note del 28 febbraio e del 2 marzo 2020 (rispettivamente assunte agli atti dell'Autorità con prott. ART nn. 3447/2020 e 3463/2020, del 2 marzo 2020), che sono allegati al presente provvedimento (Allegato A), di cui formano parte integrante e sostanziale, e di cui si dispone la pubblicazione, con *omissis*, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
2. è chiuso, senza l'accertamento dell'infrazione, il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 20/2020;
3. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. trasmette all'Autorità entro il termine perentorio di 60 giorni idonea documentazione comprovante l'attuazione degli impegni così come definiti e resi obbligatori al punto 1;
4. qualora Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. contravvenga agli impegni assunti come nella proposta di cui al punto 1, o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dalla Società, l'Autorità riavvierà il procedimento sanzionatorio secondo le procedure ordinarie e provvederà all'avvio di un ulteriore procedimento sanzionatorio conseguente alla suddetta violazione, oltre alla possibile adozione, qualora ne sussistano i presupposti, dei provvedimenti anche di natura cautelare di cui all'articolo 37, comma 3, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

5. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 6 agosto 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)